

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:
DEBITORE

Contro

BANCA CEDENTE

SOCIETÀ CESSIONARIA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

ATTORE- OPPONENTE

CONVENUTO- OPPOSTO

INTERVENUTO

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

La presente pronuncia non definitiva si rende necessaria a seguito dell'intervento in giudizio di SOCIETÀ CESSIONARIA.

Va preliminarmente ricordato che il presente giudizio scaturisce dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS, emesso a favore di BANCA.

L'istituto ingiungente si costituiva mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta; nelle more del processo, in data 2 febbraio 2018, SOCIETÀ CESSIONARIA depositava atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., asserendo di essere divenuto titolare del credito di cui al provvedimento monitorio, in forza di contratto di cessione pro soluto di crediti, concluso in data 24 novembre 2017, a mente di quanto disposto dall'art. 58 TUB.

A sostegno depositava estraneo della Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2017.

La difesa di DEBITORE contestava la legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria, sottolineando la mancanza di prova del fatto che la stessa fosse effettivamente divenuta titolare del credito controverso.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

Procedendo con ordine è bene focalizzare nell'art. 58 TUB la disciplina di riferimento per quanto riguarda le cessioni in blocco di crediti bancari; la norma prevede che nell'ambito di dette operazioni sia sufficiente la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ai fini della comunicazione al debitore ceduto, dunque ai fini dell'opponibilità al ceduto della cessione.

In sostanza, dunque, la norma elimina la necessità della notifica personale ai debitori e dell'individuazione specifica dei singoli crediti ceduti.

Tuttavia è bene sottolineare e condividere quanto già in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito: la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale realizza solo ed esclusivamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c. (ex plurimis, Cass. Civ. cent. n. 4453/2018, n. 13548/2017, n. 20914/2010). Da ciò discendono diverse conseguenze.

Anzitutto la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non essendo detta pubblicazione un presupposto di validità dell'atto giuridico.

Inoltre va da sé che, ove il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario, sarà onere del cessionario fornire la prova dell'avvenuta regolare cessione anche del rapporto controverso. Conseguenza logica è quella per cui il cessionario dovrà produrre in giudizio l'atto di cessione dei crediti, al fine di permettere al giudice di verificare che effettivamente il cessionario sia titolare di quel rapporto giuridico, ancorché individuabile in blocco, anche mediante criteri negativi.

Correttamente la difesa degli oppositori ha contestato la mancanza di prova della cessione di credito e, nonostante l'invito del giudice affinché il difensore producesse idonea documentazione in giudizio, detta prova non è stata fornita.

Dall'estratto della Gazzetta Ufficiale si evince che SOCIETÀ CESSIONARIA "con contratto di cessione concluso in data 24 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto da 1BANCA, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 30 giugno 2017 (la "Data di Efficacia Economica"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), rispondenti ai criteri di blocco ivi indicati, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche (i "Contratti"), ed elencati nella lista depositata presso il notaio OMISSIS in data 23 novembre 2017".

È dunque necessaria una riflessione. Indubbiamente l'art. 58 TUB è volto a semplificare la procedura di cessione massiva dei crediti, tuttavia è necessario che i crediti ceduti siano individuabili (anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali), in quanto l'accertamento relativo alla titolarità del credito della cessionaria è requisito indefettibile per addivenire ad una pronuncia nel merito delle contestazioni relative al rapporto litigioso (in questo senso, tra molte, Cass. Civ. sent. n. 31188/2017 e 4453/2018).

Nel caso che occupa l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non permette assolutamente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio al sito internet della cedente. Viceversa esso fa riferimento ai criteri indicati nel contratto di cessione, che non è stato prodotto in giudizio, e alla lista depositata presso il notaio OMISSIS, che del pari non è stata depositata.

Né, tantomeno, può valere la produzione documentale del 27 febbraio 2019, doc. 1, con la quale è stato prodotto certificato del Notaio OMISSIS attestante che il Debitore identificato con un codice numerico risulta presente in una lista depositata fiduciarmente da BANCA presso il notaio OMISSIS. Da detto documento non si comprende né chi sia il soggetto che viene indirettamente identificato con il codice numerico, né il rapporto tra BANCA, la asserita cessionaria e il presunto debitore ceduto. Quanto affermato è necessario e sufficiente

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, n. 923 del 28 ottobre 2019

per addivenire ad una pronuncia di rigetto delle domande svolte dall'intervenuta nei confronti dell'opponente, dovendosi ritenere non provata la titolarità del credito in capo a SOCIETÀ CESSIONARIA.

La questione, peraltro, attiene al merito e non alla legittimazione, in base a quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (SS.UU. 2951/2016).

Da tutto ciò discende che il presente giudizio, a mente dell'art. 111 c.p.c., debba proseguire tra BANCA che era parte del giudizio e non è stata estromessa.

DEBITORE deve vedere riconosciute le spese di lite rispetto a SOCIETÀ CESSIONARIA.

Vengono liquidate in dispositivo in base ai valori minimi relativamente alla sola fase decisoria, in quanto resa in forma semplificata.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando così dispone:

- 1) Accerta e dichiara la carenza di titolarità del credito di SOCIETÀ CESSIONARIA;
- 2) Per l'effetto, dispone la prosecuzione del presente giudizio tra DEBITORE e BANCA;
- 3) Condanna SOCIETÀ CESSIONARIA al pagamento in favore di DEBITORE della somma di Euro 3.500,00 a titolo di spese di lite, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Forlì, 28 ottobre 2019

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*